DICHIARAZIONE DI NOTORIETA' DEL SUBAPPALTO

di	rappresentante dell'operatore
	, con sede in
via	L
	DICHIARA
di	essere perfettamente consapevole che:
1.	saranno considerate subappaltate tutte le prestazioni per le quali, un soggetto terzo fornisce tutti od anche solo una parte dei servizi convenzionati, anche limitatamente ad un determinato numero di soggetti assistiti e che <u>sia in una condizione di autonomia giuridica ed imprenditoriale</u> , che provvede all'esecuzione anche solo di parte del servizio appaltato, con organizzazione di mezzi e rischio a proprio carico, venendo ad essere un soggetto, economicamente e giuridicamente distinto dallo scrivente concorrente;
2.	chi eseguirà attività, prestazioni, servizi o lavori, all'interno delle strutture utilizzate per l'accoglienza dei migranti, dovrà operare alle dipendenze dirette o indirette (collaborazione coordinata e continuata) dell'operatore incaricato, mentre, saranno considerati subappaltate le prestazioni rese mediante contratti di qualsivoglia natura e denominazione, in cui un soggetto terzo, a fronte di un prezzo pattuito, provvede a fornire direttamente agli ospiti servizi, a contenuto materiale od immateriale;
3.	non costituisce subappalto la mera fornitura di materiali, derrate, vestiario e di beni in generale;
4.	in caso di utilizzo di immobili di albergatori, affittacamere, associazioni, organismi assistenziali, onlus, ceduti in qualsiasi forma onerosa al sottoscritto concorrente, i soci e dipendenti di detti organismi, non avranno più accesso alle corrispondenti porzioni di fabbricato, né svolgere qualsivoglia attività in esse, salvo che le stesse non vengano considerare come subappaltate e sottoposte alle conseguenti limitazioni poste dalla vigente normativa in materia;
5.	sono da considerarsi subappalto il ricorso a contratti denominati locazione alberghiera, utilizzo di allotments, prestazioni turistico-ricettive e similari; il ricorso a strutture alberghiere che forniscano prestazioni di alloggio e/o vitto; il ricorso a imprese di ristorazione per la fornitura di pasti;
6.	che la realizzazione di un subappalto non preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i., a carico sia dell'appaltatore che del subappaltatore.
Av	ellino, lì in fede